



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti di Area Vasta
Settore SATAS

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

**Procedura aperta divisa in lotti per l'affidamento in concessione del servizio di
rimozione di veicoli e motoveicoli irregolarmente parcheggiati nelle aree
dell'Azienda USL di Bologna e dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO	3
ART.2 - DURATA	3
ART.3 - PERIODO DI PROVA	4
ART. 4 - STRUTTURE, FREQUENZE E ORARI DEI CONTROLLI	4
ART. 5 - DISCIPLINA DELLA SOSTA.....	6
ART. 6 - SEGNALETICA E CONTRASSEGNI SOSTA	6
ART. 8 - INFRAZIONI CHE DANNO LUOGO A RIMOZIONE DEL VEICOLO	6
ART. 9 - SOPRAGGIUNTA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO DURANTE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEL VEICOLO	8
ART. 10 - MODALITA' DELLA RIMOZIONE E DOCUMENTAZIONE PROBATORIA	8
ART. 11 - MODALITA' E ORARI RITIRO DEL VEICOLO RIMOSSO	9
ART. 12 - GESTIONE E CONCILIAZIONE DEI CONTENZIOSI CON I PROPRIETARI DEI VEICOLI RIMOSSI	10
ART.13 - RIMOZIONE DI MOTOCICLI E BICICLETTE	11
ART.14 - INTERVENTI DI SPOSTAMENTO VEICOLI PER EMERGENZE O EVENTI	11
ART.14 bis - SVUOTAMENTO E CONSEGNA INCASSI DEL PARCHIMETRO OSPEDALE MAGGIORE (LOTTO 1)	11
ART.15 - REPORT ATTIVITA'	11
ART. 16 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI RIMOZIONE	11
ART.17 - REQUISITI E ALLESTIMENTI DELLE AUTORIMESSE E DELLE AREE DI DEPOSITO	12
ART.18 – OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE	12
ART.19 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI	12
ART.20 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	13
ART. 21 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO	14
ART. 22 - RAPPRESENTANTE DELLA DITTA.....	14
ART. 23 - TARIFFE	14
ARTICOLO 24 - REVISIONE DELLA CONCESSIONE	15
ART. 25 - PENALITA'	15
ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI	16
ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 28 - RECESSO DEL CONTRATTO	17
ART. 29 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE	17
ART. 30 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITA' DEL 19.06.2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA.....	17
ART. 31 - SPESE ACCESSORIE.....	19
ART. 32 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	19
AR. 33 - OSSERVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	19

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato disciplina i termini e le condizioni richieste per il servizio di rimozione e traino di veicoli a due, tre e quattro ruote (auto, motocicli e biciclette) irregolarmente e abusivamente parcheggiati nelle aree interne ed esterne di strutture assegnate o di proprietà dell'Azienda USL di Bologna (di seguito AUSL BO) LOTTO 1 e dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna – IRCCS, Policlinico di Sant'Orsola (di seguito AOU BO) LOTTO 2, destinate ad uso privato e pertanto regolamentate, gestite e vigilate direttamente dalle Aziende stesse o mediante soggetti delegati.

Le sedi dei relativi interventi, oggetto del servizio in appalto, sono le seguenti aree:

- per AUSL BO (LOTTO 1): comuni di Bologna, Casalecchio di Reno e San Lazzaro di Savena
- per AOU BO (LOTTO 2): Policlinico S. Orsola-Malpighi (compreso il parcheggio coperto del Polo Cardio-Toraco-Vascolare) e il Parcheggio per dipendenti di Via Zaccherini Alvisi (parcheggio coperto). Pertanto, la ditta aggiudicataria dovrà essere dotata dei mezzi necessari per l'espletamento del servizio di rimozione e traino anche nei parcheggi coperti (altezza max per parcheggio Zaccherini Alvisi mt. 2,30, altezza max per parcheggio Polo Cardio - Toraco –Vascolare mt. 2,08)

I veicoli rimossi dovranno essere ricoverati presso un apposito deposito custodito, della Ditta aggiudicataria, preferibilmente ubicato nel Comune di Bologna e obbligatoriamente e frequentemente servito dai mezzi pubblici.

La Ditta dovrà indicare l'ubicazione e le caratteristiche di tale deposito.

Qualora l'AUSL BO (LOTTO 1), nel corso del vigente contratto, avesse la necessità di attivare il servizio in questione in sedi presenti nel proprio ambito territoriale, ma in Comuni diversi da quello di Bologna, Casalecchio di Reno e San Lazzaro di Savena, si riserva la facoltà di estendere alla ditta aggiudicataria il contratto in essere qualora questa abbia la possibilità di utilizzare un deposito veicoli in tali comuni.

Inoltre se si dovesse presentare la necessità di rivedere gli aspetti organizzativi del presente contratto, la Ditta si renderà disponibile a concordare soluzioni con le aziende interessate.

ART.2 - DURATA

Il presente contratto avrà durata triennale, e sarà eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 2, anche singolarmente considerati, previo interpello a mezzo PEC dell'impresa concessionaria almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Alla scadenza del contratto, l'Operatore economico è impegnato a garantire il passaggio graduale del servizio e delle consegne, per un periodo di almeno 30 giorni, ad eventuale altro Operatore economico.

ART.3 - PERIODO DI PROVA

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di tre mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi tre mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte delle Aziende appaltanti.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, le Aziende Sanitarie comunicheranno alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con comunicazione tramite PEC, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art.1456 clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggior oneri.

ART. 4 - STRUTTURE, FREQUENZE E ORARI DEI CONTROLLI

La rimozione degli automezzi abusivamente o irregolarmente parcheggiati, si svolgerà secondo le modalità indicate nelle seguenti tabelle.

Le sedi di seguito indicate e le modalità di effettuazione del servizio previste potranno subire variazioni in ragione di sopravvenute esigenze delle aziende sanitarie, a cui la Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente conformarsi.

Sedi AUSL BO (LOTTO 1)	Indirizzo accesso	Orari da Lun a Ven (Sabato a chiamata)	n. controlli
Ospedale Maggiore	Largo Nigrisoli,2 Bologna	dalle ore 8 alle ore 15.00	Almeno 4 controlli/die
Ospedale Bellaria	Via Altura,3 Bologna	dalle ore 8 alle ore 15.00	2 controlli/die
Sede Via Gramsci 12	Via Gramsci 10/ via Boldrini,2 Bologna	dalle ore 8 alle ore 15.00	2 controlli/die
Poliambulatorio Sant'Isaia- Roncati	Via Sant'Isaia 94/A / via Pepoli,5 Bologna	dalle ore 8 alle ore 15.00	3 controlli/die
Poliambulatorio Mazzacorati	Via Toscana 17 Bologna	dalle ore 8 alle ore 13.00	2 controlli/die
Poliambulatorio San Lazzaro	Via della Repubblica, 11 Bologna	dalle ore 8 alle ore 13.00	Su chiamata
Poliambulatorio Nani	Via Nani, 10 - Bologna	dalle ore 8 alle ore 15.00	Su chiamata

ALTRE SEDI (attivazione su richiesta AUSL)	Area città metropolitana Bologna	dalle ore 8 alle ore 13.00	Su chiamata
Sede via Cimarosa	Via Cimarosa, 5/2 Casalecchio di Reno	dalle ore 8 alle ore 15.00	Su chiamata
Poliambulatorio via Garibaldi	Via Garibaldi,17 Casalecchio di Reno	dalle ore 8 alle ore 15.00	Su chiamata

Sedi AOU BO (LOTTO 2)	Indirizzo accesso	Orari da Lunedì a Sabato	Numero Controlli	Giorni Festivi	Orari giorni feriali dalle ore 15.00 alle ore 7.00 e festivi
Policlinico Area S. Orsola	Viale Ercolani, 4 - BO	dalle ore 7.00 alle ore 15.00	Almeno 3 controlli	Almeno 2 controlli	Su chiamata presenza entro 30 minuti
Policlinico – Pronto Soccorso Ost. Ginecologico	Via Massarenti, 13 - BO				
Policlinico – Pronto Soccorso Pediatrico	Via Massarenti, 11 - BO				
Policlinico – Area Malpighi –	Via Albertoni, 11 e 15 - BO				
Policlinico – Area Malpighi – Pad 2 e 3	Via Pizzardi, 1 - BO				
Policlinico – Area Malpighi – Pad 2	Via Palagi, 16 - BO				
Policlinico – Area Malpighi – Pad 1	Via Palagi, 9 - BO				
Policlinico – Pr. Soccorso Oculistico Diurno -Area Malpighi – Pad 1	Via Schiassi - BO				
Parcheggio dipendenti	Via Zaccherini Alvisi BO				
Parcheggio dipendenti	Viale Ercolani Polo Cardio Toraco Vascolare				
Parcheggio Camera Mortuaria (Padiglione 18)	Viale Ercolani 4/3				

Nei giorni festivi dovranno essere assicurati almeno 2 controlli.

Dovranno sempre essere assicurati 24h/24h gli interventi su chiamata, compresi prefestivi e festivi, anche dove non indicati nelle precedenti tabelle, come meglio specificato al successivo art.7.

ART. 5 - DISCIPLINA DELLA SOSTA

La disciplina della sosta nelle aree esterne di strutture di proprietà o destinate ad uso privato, è di esclusiva competenza dell'AUSL BO e dalla AOU BO e deve avvenire in conformità a quanto disciplinato nei relativi Regolamenti per l'accesso, la viabilità e la sosta nelle aree aziendali.

Pertanto la Ditta, nello svolgimento del servizio, deve attenersi rigorosamente a quanto disciplinato nei suddetti Regolamenti e dalla segnaletica orizzontale e verticale, ove questa è presente.

I Regolamenti vengono **allegati** al presente Capitolato per una più puntuale formulazione dell'offerta e comunque gli stessi diverranno strumenti oggettivi per la Ditta aggiudicataria, la quale sarà obbligata ad attenersi nello svolgimento del servizio.

Le aziende sanitarie per ragioni contingenti, si riservano di sospendere, modificare e integrare la segnaletica e le regole di sosta in relazione a situazioni contingenti, lavori od eventi. Tali modifiche saranno comunicate dagli Uffici Viabilità e Mobility Manager delle aziende stesse alla Ditta appaltatrice, in tempo utile, e dovranno essere rigorosamente osservate.

ART. 6 - SEGNALETICA E CONTRASSEGNI SOSTA

La preventiva installazione della segnaletica verticale e orizzontale, delimitante le "zone di rimozione forzata", è a carico dell'AUSL BO e dall'AOU BO; nel caso si ritenga opportuno che a tale installazione provveda la Ditta aggiudicataria, la spesa sarà a carico delle aziende sanitarie.

I cartelli o le etichette adesive con l'indicazione del nominativo della Ditta assegnataria del servizio e del luogo di deposito degli automezzi rimossi, da installare sui pali già predisposti, sono a carico della Ditta aggiudicataria e devono essere predisposti prima di iniziare il servizio e, su richiesta delle aziende sanitarie, su ogni nuovo cartello segnaletico entro 5 gg. dalla richiesta.

La distribuzione di appositi contrassegni, per le autovetture autorizzate a parcheggiare nelle zone delimitate, è di competenza di ogni azienda sanitaria.

I contrassegni validi (e quelli non più validi) saranno comunicati in tempo utile alla Ditta di rimozione dagli uffici Viabilità e Mobility Manager delle aziende sanitarie.

Nei casi in cui in alcune aree la segnaletica orizzontale e verticale risultasse non chiara, carente o deteriorata al punto da rendere incerta la tipologia e le condizioni della sosta permessa, la ditta deve esimersi da effettuare la rimozione e segnalare tale situazione agli uffici Viabilità e Mobility Manager delle aziende sanitarie al fine di avere indicazioni su come comportarsi.

ART. 8 - INFRAZIONI CHE DANNO LUOGO A RIMOZIONE DEL VEICOLO

Possono essere rimossi dalla Ditta aggiudicataria solo i veicoli in sosta nelle aree private delle strutture delle aziende sanitarie indicate nell'art.2, che non rispettano le regole e le disposizioni contenute nei suddetti Regolamenti aziendali e la segnaletica installata in loco, ove presente. In particolare, la Ditta deve rimuovere i veicoli (comprese le biciclette) nelle seguenti condizioni:

- a) parcheggiati in aree o superfici adibite a verde;
- b) parcheggiati fuori dagli spazi di sosta contrassegnati e delimitati da segnaletica, ove questa è presente. Si considerano parcheggiati fuori da tali spazi anche i veicoli che debordano per più di 30 cm dalla linea orizzontale di delimitazione dello spazio di sosta;
- c) parcheggiati in spazi di sosta riservati senza lo specifico contrassegno richiesto (quali ad es. quelli riservati al personale dipendente, ai fornitori), oppure non esposto in maniera visibile e leggibile dall'esterno;
- d) parcheggiati nelle aree temporaneamente interdette per lavori di pulizia, manutenzione, potature od altre attività di manutenzione ordinaria o straordinaria (zone delimitate da transenne, nastri e strisce a barre colorate, cartelli mobili di divieto di sosta);
- e) parcheggiati nei posti riservati con contrassegno handicap o in modo da rendere difficoltosa la sosta o l'entrata/uscita dal veicolo del soggetto portatore di handicap;
- f) parcheggiati con contrassegno scaduto o non corrispondente all'auto (es. targa diversa) o al legittimo titolare al quale è stato rilasciato;
- g) parcheggiati con contrassegno palesemente contraffatto o fotocopiato e/o con estremi identificativi e data di scadenza illeggibile o precedentemente denunciati come smarriti/rubati;
- h) parcheggiati senza esposizione nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia ben visibile e leggibile dall'esterno, del biglietto con indicata l'ora di inizio sosta (Ticket Sosta Temporanea);
- i) parcheggiati oltre il tempo consentito, indicato nel biglietto (Ticket Sosta Temporanea);
- j) parcheggiati nei posti a sosta breve che, in caso di eventuale controllo, segnano chiaramente un'ora di arrivo posteriore all'ora del controllo;
- k) parcheggiati nelle aree con divieto assoluto di sosta o fermata (quali ad es. quelle riservate ai mezzi di soccorso o di pronto intervento) indicate da cartellonistica/seгнаletica;
- l) palesemente abbandonati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 209/2003 e D.Lgs. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni (a seconda del tipo di veicolo), che indicano le procedure da seguire per il recupero dei rifiuti costituiti da veicoli abbandonati in aree pubbliche o private. La rimozione avviene su chiamata degli uffici Viabilità e Mobility Manager delle aziende sanitarie;
- m) veicoli di dipendenti parcheggiati fuori dall'orario di lavoro/servizio; la rimozione avviene su chiamata della Ditta da parte degli Uffici competenti;
- n) parcheggiati nelle condizioni di divieto di fermata e sosta previste dall'art.158 del Codice della Strada;
- o) veicoli privati parcheggiati nelle aree o nelle postazioni di ricarica elettrica riservate ai veicoli aziendali;
- p) parcheggiati nei posti "riservati su prenotazione" senza titolo di prenotazione indicante data/ora della prenotazione esposto sul veicolo;
- q) parcheggiati in area di sosta riservata agli utenti del servizio di carpooling aziendale la cui targa non figura sul monitor carpooling presente sul posto.

In riferimento al precedente punto q) il controllo della sosta nelle aree riservate al carpooling deve essere effettuato in conformità alla apposita procedura allegata al presente capitolato.

L'operatività e le modalità di controllo della sosta potrà essere sospesa o variata dagli uffici mobility manager delle aziende previa comunicazione al gestore del servizio rimozione.

Il controllo dei veicoli in sosta deve essere effettuato con la massima diligenza e attenzione. Prima di procedere alla rimozione del veicolo, devono essere verificati il possesso e la corrispondenza dei titoli e le condizioni di sosta.

In caso di più veicoli parcheggiati in maniera irregolare o abusiva deve essere data precedenza nella rimozione ai veicoli di cui ai punti a), b), d), e), k), n).

ART. 9 - SOPRAGGIUNTA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO DURANTE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEL VEICOLO

Se il proprietario (o conducente) del veicolo sopraggiunge durante le operazioni di rimozione, la restituzione deve essere effettuata previo pagamento delle sole operazioni già eseguite, come previsto dal D.M. 04.09.1998 n.401, art.2, comma 1, lett.c).

In questo caso:

- se il veicolo non è ancora stato agganciato, il proprietario del veicolo non deve corrispondere alcuna cifra, ma deve essere cortesemente chiamato a regolarizzare la sosta entro 5 minuti;
- se il veicolo oggetto di rimozione sia già posto in condizione di essere caricato e/o trainato ed il carro rimozione sia in grado di riprendere il trasporto, la cifra che la Ditta è autorizzata a richiedere è solo quella dovuta per le operazioni connesse al carico ed allo scarico del mezzo e sarà pari al 50% del costo della rimozione completa.

Nei casi suddetti, in cui è prevista la corresponsione seduta stante di un importo (diritto di chiamata e/o operazioni carico/scarico del veicolo), la Ditta deve rilasciare al proprietario del veicolo il verbale di rimozione e la ricevuta di pagamento. In caso di mancata emissione della ricevuta di pagamento, la Ditta rilascerà il veicolo senza alcun onere per la rimozione.

ART. 10 - MODALITA' DELLA RIMOZIONE E DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

1) La rimozione dei veicoli potrà avvenire:

- a) Nelle fasce orarie previste e durante i controlli su iniziativa della Ditta nei casi sopra specificati, oppure direttamente su chiamata dello stesso Ufficio Viabilità/Mobility Manager;
- b) In caso di emergenza e/o nelle altre fasce orarie solo su chiamata dell'Uff. Viabilità/Mobility Manager, degli operatori dei Punti Informativi (Portinerie), degli operatori addetti alla Vigilanza, degli agenti delle Forze dell'Ordine e dei Medici di Guardia della Direzione Sanitaria.

Nel caso di interventi su chiamata, la Ditta dovrà garantire la presenza sul posto del carro attrezzi, di norma, entro 30 minuti.

Le Aziende sanitarie rilasceranno, all'inizio del rapporto contrattuale, dichiarazione di autorizzazione all'intervento di rimozione, che la Ditta esibirà ai proprietari delle autovetture rimosse, ove gli stessi contestassero eventualmente l'intervento.

La responsabilità delle operazioni tecniche di rimozione, blocco, blocco con ganasce, trasporto, custodia dei veicoli e degli eventuali danni, rimane a carico della Ditta aggiudicataria e del suo personale dipendente.

2) Operazioni precedenti la rimozione: nella fattispecie in cui un veicolo risulti parcheggiato irregolarmente o abusivamente, l'operatore della Ditta, prima della rimozione, deve produrre apposita e dettagliata documentazione probatoria. Tale documentazione deve essere così costituita:

Documentazione fotografica: Almeno 4 foto digitali che evidenzino: tutte le fiancate del veicolo (targa compresa), foto del contesto dell'area in cui il veicolo è parcheggiato compresa la segnaletica verticale e/o orizzontale eventualmente presente. In particolare, nel caso di mancanza di contrassegno sosta: foto ravvicinata di tutti i vetri e cruscotti del veicolo. Inoltre, in caso di sosta a tempo o a pagamento: foto ravvicinata del Ticket orario/Disco orario con affiancato orologio indicante l'ora dell'accertamento (da inviare anche via WhatsApp alla chat dell'Ufficio Viabilità per AOU-BO).

Verbale di rimozione: al momento della rimozione del veicolo, deve essere redatto dall'operatore della Ditta un apposito verbale di rimozione (vedi fac-simile allegato al presente capitolato). Il verbale deve indicare la sede, l'ora e il giorno e il tipo di infrazione al regolamento delle aziende sanitarie e/o alla segnaletica che rende legittima la rimozione.

In casi particolari (es. parcheggi riservati ai dipendenti), previo accordo con gli uffici Viabilità e Mobility Manager delle aziende sanitarie, sarà possibile utilizzare il blocco dei veicoli con apposite ganasce.

In caso di eventi metereologici (allagamenti o nevicate) o interventi edili che compromettono temporaneamente la visibilità e la leggibilità della segnaletica, soprattutto orizzontale, la ditta deve sospendere la rimozione dalle aree interessate e al fine di avere indicazioni su come comportarsi.

Nel caso in cui, a seguito di rimozione di un veicolo parcheggiato all'interno delle aree oggetto dell'appalto risulti, a seguito di comprovata documentazione, che tale veicolo risulta essere stato parcheggiato ad insaputa del proprietario da parte di coloro che hanno effettuato il furto del veicolo, lo stesso deve essere restituito senza oneri al legittimo proprietario.

ART. 11 - MODALITA' E ORARI RITIRO DEL VEICOLO RIMOSSO

Le giornate e gli orari per il ritiro dei veicoli devono essere tali da coprire anche i turni pomeridiani dei dipendenti delle strutture ospedaliere.

Pertanto, il servizio di riconsegna deve essere effettuato tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle 21.30. Nei restanti orari e nei giorni prefestivi e festivi, la riconsegna avverrà previo accordi telefonici.

Prima della restituzione del veicolo:

a) l'addetto della Ditta deve consegnare al proprietario del veicolo rimosso un foglio contenente le informazioni sulle modalità di consegna, di cui agli articoli 8 e 9 del presente capitolato;

b) deve essere consegnato al proprietario del veicolo rimosso, il verbale redatto all'atto della rimozione (di cui all'art.7);

c) su richiesta del proprietario del veicolo, deve essere fatta visionare e/o consegnata stampa delle fotografie scattate prima della rimozione che attestano l'infrazione che ha determinato la rimozione del veicolo.

Per il pagamento delle spese di rimozione la Ditta tratterà direttamente con i proprietari delle autovetture, sollevando le aziende sanitarie da qualsiasi onere economico connesso.

A tal proposito deve essere rilasciata conforme ricevuta di pagamento indicante:

- a) Estremi di un documento di riconoscimento valido, di chi ritira il mezzo
- b) Estremi del veicolo rimosso (marca, modello, targa)
- c) Luogo, data e ora in cui è avvenuta la rimozione
- d) Motivo della rimozione
- e) Tipo di tariffa (dipendente o utente) e l'importo
- f) Data e ora del pagamento

La custodia del veicolo fino al giorno successivo a quello di rimozione è gratuita. Dal terzo giorno, escluso festivi, la custodia del veicolo in deposito è soggetta a tariffa non superiore a 5 €/die, salvo giustificati e documentati motivi (es. ricovero, malattia, etc.).

Collegamento Telematico al Pubblico Registro Automobilistico (PRA):

Nel caso in cui il veicolo non venga ritirato dopo tre giorni di permanenza nel deposito o nel caso di specifica richiesta da parte delle aziende sanitarie, la ditta aggiudicataria, mediante il numero di targa, garantisce l'individuazione del proprietario del veicolo attraverso visura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La ditta pertanto dovrà possedere un collegamento telematico che consenta di ottenere i dati anagrafici dell'intestatario del mezzo in tempo reale.

ART. 12 - GESTIONE E CONCILIAZIONE DEI CONTENZIOSI CON I PROPRIETARI DEI VEICOLI RIMOSSI

Il proprietario del veicolo, nel caso ritenga che si siano verificati danni durante la rimozione e trasferimento al deposito della propria vettura deve fare reclamo/ricorso esclusivamente alla Ditta aggiudicataria del servizio di rimozione quale unica responsabile, per contratto, della corretta e conforme esecuzione del servizio nonché di tutti i danni e gli inconvenienti eventualmente provocati (a persone, animali e cose) durante l'espletamento dello stesso.

Nel caso che, a giudizio del proprietario del veicolo rimosso, la rimozione sia avvenuta in maniera non conforme al presente capitolato e alla segnaletica presente in loco, questi può rivolgersi all'ufficio Viabilità/Mobility Manager delle aziende sanitarie per verificare la legittimità della rimozione sulla base di quanto previsto nel presente capitolato speciale.

A tal proposito, la Ditta è tenuta a fornire via mail, su richiesta dell'Ufficio Viabilità/Mobility Manager, la documentazione fotografica della vettura rimossa e il relativo verbale di rimozione.

Il trattamento del contenzioso deve essere affrontato dalla Ditta con uno spirito conciliativo e collaborativo. In particolare, in caso di rimozione avvenuta in maniera illegittima, la Ditta dovrà presentare formali scuse al proprietario e, su richiesta dello stesso, riportare quanto prima e gratuitamente il veicolo al punto dove è stato erroneamente rimosso. Inoltre dovranno essere

rimborsate le eventuali spese, se documentate, sostenute dal proprietario per recarsi al deposito (es.: bus, taxi ecc.).

Nel caso le aziende riscontrino la mancata osservanza degli obblighi contrattuali e di comportamento del personale della Ditta, effettueranno per la prima volta un richiamo scritto tramite PEC alla Ditta. Le successive infrazioni al presente capitolato daranno luogo all'applicazione delle penalità previste.

ART.13 - RIMOZIONE DI MOTOCICLI E BICICLETTE

La rimozione di motocicli e biciclette parcheggiate abusivamente, irregolarmente o palesemente abbandonate, secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., deve avvenire solo su esplicita richiesta da parte dell'Ufficio Viabilità/Mobility Manager delle aziende sanitarie e con le modalità previste nell'art. 7 punto 2.

Per quanto riguarda specificamente le biciclette, la loro rimozione comporta l'eventuale taglio della catena o del lucchetto, per cui la Ditta deve dotare ciascun carro di un apposito tronchese.

Dopo la rimozione, le biciclette devono essere portate in deposito e il loro ritiro, da parte del proprietario, deve avvenire senza pagamento delle spese di rimozione e custodia.

ART.14 - INTERVENTI DI SPOSTAMENTO VEICOLI PER EMERGENZE O EVENTI

Nell'ambito del servizio in appalto è richiesta la disponibilità a interventi gratuiti di spostamento veicoli in loco o presso il deposito della Ditta in occasione di eventi o evenienze particolari quali, ad esempio, inaugurazioni, emergenze (incendio, allagamenti, ecc.). Tali interventi possono essere richiesti alla Ditta da parte dell'Ufficio Viabilità/Mobility Manager delle aziende sanitarie.

ART.14 bis - SVUOTAMENTO E CONSEGNA INCASSI DEL PARCHIMETRO OSPEDALE MAGGIORE (LOTTO 1)

Con riferimento al parchimetro per la sosta a pagamento presente presso l'area interna all'ospedale Maggiore (zona palazzina C), durante la durata del contratto la ditta aggiudicataria dovrà effettuare lo svuotamento e la consegna presso l'ufficio economale del Maggiore degli incassi del parchimetro con cadenza mensile.

La ditta dovrà altresì provvedere a sue spese alla ricarica della carta per la stampa dello scontrino sosta al fine di assicurarne sempre la presenza e la funzionalità.

ART.15 - REPORT ATTIVITÀ

La Ditta, con frequenza mensile, deve inoltrare, via mail su foglio di lavoro Excel, all'Ufficio Viabilità/Mobility Manager delle aziende sanitarie, un report indicante il numero di rimozioni effettuate, suddivise per sede, per tipologia di utenti (dipendenti o utenti) e per tipo di veicolo rimosso.

ART. 16 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI RIMOZIONE

I carri rimorchio devono possedere tutte quelle particolari caratteristiche e accorgimenti tecnici debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizione di sicurezza delle persone o cose, come previsto dal vigente Codice della Strada.

Le rimozioni vanno effettuate con alloggiamento delle due ruote motrici del veicolo rimosso nell'apposito congegno costituito da due barre trattenute da bretelle che agiscono al di fuori della sagoma del veicolo.

ART.17 - REQUISITI E ALLESTIMENTI DELLE AUTORIMESSE E DELLE AREE DI DEPOSITO

Le autorimesse e le aree scoperte (che devono essere idoneamente recintate al fine di impedire l'ingresso a persone non autorizzate) dovranno rispondere a tutte le condizioni e requisiti previsti dalla vigente normativa urbanistica, dalle norme sulla prevenzione incendi e da ogni altra normativa applicabile.

ART.18 – OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

Ad ogni carro rimozione deve essere addetto un autista operatore in possesso di patente di guida di categoria adeguata per la condotta del mezzo.

Ciascun operatore deve essere munito di cartellino identificativo riportante il logo della Ditta, nome e cognome e foto tessera.

I dipendenti della Ditta aggiudicataria, che effettuano il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale che il servizio richiede.

Le Aziende Sanitarie possono richiedere l'allontanamento di quel personale della Ditta che non si sia comportato con correttezza.

La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato. E' inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, sia essi utenti che dipendenti delle aziende sanitarie, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

ART.19 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Ditta aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti le Aziende Sanitarie hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

La Ditta aggiudicataria può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione delle Aziende Sanitarie.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte delle Aziende Sanitarie attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

La Ditta aggiudicataria non potrà conservare copia di dati e programmi delle Aziende Sanitarie, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alle Aziende Sanitarie.

La Ditta aggiudicataria s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. La Ditta aggiudicataria, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuta in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ART.20 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Le Aziende Sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso o comunque nelle condizioni economiche del servizio.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fossero chiamate a rispondere le Aziende Sanitarie che fin da ora si intendono sollevate ed indenni da ogni pretesa o molestia.

La Ditta aggiudicataria del servizio, riconosce e dichiara di essere l'unica responsabile di fronte alle aziende di tutti gli inconvenienti e danni che possono derivare a terzi (persone, animali e cose).

L'appaltatore, in caso di astensione dal lavoro, totale o parziale del personale dipendente, è obbligato a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità del servizio assunto, adeguandosi peraltro alle eventuali disposizioni delle aziende sanitarie.

Dall'avvenuta notifica di aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà accendere adeguata copertura assicurativa (€ 5.000.000 per danni a persone e € 1.000.000 per danni a cose per ogni sinistro) relativa alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti l'attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e dagli utenti e dai dipendenti, sollevando le aziende sanitarie da ogni responsabilità derivante dall'espletamento del servizio.

ART. 21 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it/ *sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione,*

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: *al link* http://www.aosp.bo.it/files/documento_informativo_art26.pdf,

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

ART. 22 - RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alle Aziende Sanitarie il nominativo di un suo rappresentante od incaricato con il relativo recapito telefonico fisso e mobile, quale responsabile/coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

Tale incaricato deve essere rintracciabile, per ogni evenienza dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni feriali in cui il servizio è erogato.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la Ditta dovrà comunicare il nominativo ed il numero telefonico di un sostituto.

ART. 23 - TARIFFE

Le tariffe del servizio, presentate in sede di gara, dovranno essere garantite per tutta la durata di validità del contratto. Stessa cosa dicasi per la tariffa afferente la sosta dell'autoveicolo presso il deposito della Ditta aggiudicataria.

L'Ente appaltante, effettuato l'esame di congruità dei prezzi in vigore, si riserva altresì la possibilità di richiedere l'applicazione di condizioni economiche migliorative in fase di rinnovo.

Le tariffe applicate per ogni rimozione a carico del trasgressore, non potranno essere superiori a quelle applicate dall'A.C.I. Il pagamento delle spese di rimozione sarà risolto direttamente tra l'Operatore economico ed i proprietari delle autovetture, sollevando l'Ente da qualsiasi vertenza, responsabilità ed onere economico e non economico connessi. Nulla è dovuto all'Ente.

ARTICOLO 24 - REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa. In sede di revisione non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

ART. 25 - PENALITÀ

In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, possono essere applicate le penalità di seguito elencate, previa contestazione dell'addebito alla ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti.

In particolare sarà così sanzionata la mancata osservanza dei seguenti articoli:

1. mancato rispetto del numero dei controlli giornalieri previsti e relativi orari riportati nelle tabelle di cui all'art.2 – penale di € 50,00
2. mancata installazione dei cartelli e/o etichette nei tempi e modi previsti all'art.4 – penale di € 50,00
3. ripetute rimozioni illegittime per mancata osservanza delle condizioni di rimozione indicate all'art.5 – penale di € 200,00
4. mancata osservanza di quanto previsto agli artt.6 e 7 – penalità di € 100,00
5. mancata osservanza di quanto previsto agli artt.8 e 9 – penalità di € 100,00
6. mancata osservanza di quanto previsto agli artt. 12 e 13 – penalità a partire da € 200,00 fino a € 500,00
7. mancata osservanza di quanto previsto agli artt.17, 18 e 19 - penalità a partire da € 100,00.

Come previsto dall'articolo 126 bis del Codice Appalti l'ammontare delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo netto contrattuale in caso di ritardo delle prestazioni.

L'impresa aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo PEC.

Resta salva la facoltà delle aziende sanitarie, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via PEC, secondo quanto stabilito all'art.122 e all'art.190 del D.Lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di subconcessione non autorizzata dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n. due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- g) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- h) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n.40 del 25.01.2024;
- i) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- j) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna;
- k) in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto dei citati art. 122 e art.190 del Codice.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

ART. 28 - RECESSO DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito agli artt.123 e 190 del D.Lgs. 36/2023. Costituisce inoltre motivo di recesso dal contratto il mancato accordo sul riequilibrio economico-finanziario della concessione di cui al precedente art.20 del presente capitolato.

ART. 29 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

È ammessa la subconcessione, nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del Codice Appalti (al quale fa espresso rinvio l'art.188 del Codice).

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Il contratto di concessione può essere modificato in corso di esecuzione secondo le disposizioni contenute all'art.189 del Codice Appalti.

ART. 30 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19.06.2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi

familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che

abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

ART. 31 - SPESE ACCESSORIE

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 32 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

AR. 33 - OSSERVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)